Zeitschrift: Rivista Militare Svizzera di lingua italiana : RMSI

Herausgeber: Associazione Rivista Militare Svizzera di lingua italiana

Band: 93 (2021)

Heft: 3

Artikel: Un avamprogetto di modifica opaco e cavilloso

Autor: Annovazzi, Mattia

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-958343

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 16.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Un avamprogetto di modifica opaco e cavilloso

Con decisione del 16 settembre 2011 il Consiglio federale ha adottato il rapporto concernente il trasferimento di alcuni compiti della giustizia militare alle autorità giudiziarie civili.



col Mattia Annovazzi

colonnello Mattia Annovazzi

I 18 dicembre 2020 il Consiglio federale ha incaricato il DDPS di svolge-■ re presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e le cerchie interessate una procedura di consultazione relativa alla modifica del Codice penale militare, del Codice penale svizzero e della legge federale concernente la protezione delle opere militari. Il Consiglio federale intende limitare le competenze della giustizia militare per quanto riguarda i civili. In futuro, i tribunali penali civili saranno competenti esclusivamente per le violazioni delle norme di tutela del segreto, nel caso in cui dei civili commettano tali reati in tempo di pace senza la complicità di militari. Per quanto riguarda altri reati militari, il Consiglio federale intende trasferire di caso in caso le competenze per quanto riguarda i civili alle autorità civili, se non vi sono motivi oggettivi che giustifichino il ricorso alla giustizia militare. La consultazione si è conclusa il 12 aprile 2021.

In una prima parte è prevista la modifica della competenza per persone di condizione civile in relazione a reati contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del paese (art. 86, 106 e 107 CPM). Nell'avamprogetto si propone di riprendere le relative disposizioni nel CP (nuovi art. 278a, 278b e 278c), come pure adeguamenti degli art. 3 e 4 CPM. Le novità comprendono i reati di spionaggio e di violazione proditoria

di segreti militari, di violazione di segreti militari e di disobbedienza a misure prese dalle autorità militari e civili. In futuro, questi reati saranno perseguiti dalle autorità giudiziarie civili, se gli indiziati sono civili e il reato è stato commesso in tempo di pace senza una complicità punibile di militari. Un esempio in tal senso si verifica quando un civile si appropria e pubblica informazioni che devono essere tenute segrete nell'interesse della difesa nazionale. In futuro, tale reato sarà giudicato da un tribunale civile. Tuttavia, se anche dei militari hanno partecipato a tale pubblicazione, ad esempio procurandosi le informazioni segrete, il procedimento penale rimarrà di competenza della giustizia militare. Come correttamente fatto rilevare dal

Consiglio di Stato del Canton Ticino v. 21/1619 Procedura di consultazione concernente il trasferimento di alcuni compiti/alcune competenze della giustizia militare alle autorità giudiziarie civili: modifica del Codice penale militare in: https://www4.ti.ch/poteri/cds/ attivita/risposte-a-consultazioni-federali/2021/ - non appaiono chiari gli scopi perseguiti con tale modifica della competenza e neppure quali vantaggi ne deriverebbero. E ciò pur considerando che la modifica della competenza proposta riguarderebbe un numero molto esiguo di casi, come indicato nel rapporto esplicativo.

Come rilevato nel rapporto del Consiglio federale del 16 settembre 2011 "Transfert des tâches de la justice militaire à la justice civile", citato nel rapporto esplicativo, la giustizia militare adempie a tutti i suoi compiti legali conformemente al diritto ed efficacemente.

I tribunali militari sono tribunali speciali indipendenti (art. 1 PPM). La giustizia militare dispone di un'organizzazione giudiziaria completa, con due istanze con potere di cognizione completo, come pure di un'istanza di cassazione (art. 5-15a PPM). I membri delle autorità giudiziarie militari dispongono di conoscenze militari specialistiche, contrariamente a gran parte di quelli appartenenti ai tribunali civili.

Anche a seguito dei rilievi pervenuti nell'ambito della consultazione cantonale interna, il Consiglio di Stato osserva che sempre meno le procure pubbliche e i tribunali della giustizia penale ordinaria possono annoverare nei loro ranghi magistrati con conoscenze ed esperienza adeguate e aggiornate in ambito militare. Non si può supplire a tale lacuna soltanto con il coinvolgimento sistematico di periti militari, in quanto l'applicazione del diritto e l'esercizio del potere di apprezzamento sono di competenza dei giudici. Non va infine dimenticato che il passaggio dalla giurisdizione militare a quella ordinaria comporterebbe la perdita di alcuni vantaggi procedurali, in particolare per gli accusati. In generale nella procedura penale militare i diritti della difesa sono più ampi rispetto al CPP. Con le modifiche proposte gli accusati perderebbero, per esempio, il diritto a un difensore d'ufficio, che per loro è sempre gratuito a prescindere dai mezzi finanziari di cui dispongono. Inoltre, l'uditore ha l'obbligo di sostenere personalmente l'accusa e assiste a tutti i dibattimenti (art. 130 PPM), diversamente dal procuratore pubblico, che lo deve fare se chiede una pena detentiva superiore a un anno o una misura privativa della libertà (art. 337 cpv. 3 CPP).

Quanto alla seconda parte, il nuovo art. 218 cpv. 5 CPM prevede la possibilità per il Consiglio federale di deferire alle autorità penali ordinarie il giudizio su reati di per sé sottoposti alla giurisdizione militare, ma presumibilmente commessi da un civile. Nel caso di altri reati militari commessi da civili, il Consiglio federale ritiene, quindi, che occorre poter decidere delle competenze di caso in caso. A tal fine si prevede di completare l'articolo 218 del Codice penale militare con reati commessi da civili che, pur rientrando nella legge penale militare, non presentano motivi oggettivi che giustifichino il ricorso alla giustizia militare. All'art. 223 cpv. 1 CPM viene definita l'autorità che sarà competente per decidere in modo definitivo le contestazioni relative al deferimento (conflitti di competenza, ammissibilità).

Il Consiglio di Stato del Canton Ticino prende atto che i casi più frequenti in cui appare possibile per il Consiglio federale deferire il giudizio a un tribunale ordinario sarebbero quelli legati ai procedimenti secondo l'art. 94 CPM (servizio straniero). Benché dovrebbe trattarsi di un numero limitato di casi, vi potrebbero essere procedimenti potenzialmente molto onerosi, ciò che andrebbe a gravare l'attività della giustizia penale ordinaria.

Opportunamente, il Consiglio di Stato ha fatto rilevare che le modifiche proposte comportano diverse incognite, come figura del resto anche nel rapporto esplicativo, e meglio:

- Il deferimento proposto sarebbe dato qualora non sussistano validi motivi che determinano la competenza della giurisdizione militare (art. 218 cpv. 5 CPM): il concetto del valido motivo è inteso in senso molto ampio e garantisce al Consiglio federale un margine di discrezionalità non trascurabile. A mente del Consiglio di Stato ciò è potenzialmente problematico.
- Le modifiche proposte costituirebbero anche un'eccezione al principio della competenza esclusiva della giurisdizione ordinaria o della giurisdizione militare (art. 9 cpv. 1 CP) senza che alla base vi siano motivi che lo giustifichino.
- Verrebbe creata una scissione tra diritto formale e materiale, in quanto i giudici dei tribunali civili applicherebbero la procedura penale secondo il CPP, ma a livello materiale dovrebbero applicare le disposizioni in materia di reati militari contemplate nel CPM: ciò non appare sensato dal punto di vista dell'economia processuale.
- Rimarrebbero infine aperte diverse questioni relative alla competenza, ai diritti, alle vie di ricorso ecc. (ad

esempio non è chiaro se una parte o un danneggiato si potrà opporre al deferimento alla giustizia ordinaria). Per il Consiglio di Stato ciò non è auspicabile in quanto creerà incertezza, conflitti e di conseguenza un importante lavoro procedurale.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha espresso una perplessità di fondo sul progetto posto in consultazione per il fatto che, occorre constatarlo per-Iomeno nel Cantone Ticino, sempre meno le procure pubbliche e i tribunali della giustizia penale ordinaria annoverano tra i loro ranghi magistrati con conoscenze ed esperienze adeguate e aggiornate del diritto penale militare. Strutture e funzionamento di certi apparati sfuggono a chi non è addentro nel settore. Inoltre, dal profilo procedurale la procedura militare garantisce maggiormente l'imputato. Questi rilievi, in combinazione con il carico di lavoro che grava le autorità penali ordinarie, potrebbero portare a un trattamento dei casi subottimale e a risultati incongrui. Il Consiglio di Stato del Canton Ticino ritiene che l'avamprogetto contenga diverse incognite, senza apportare vantaggi procedurali o materiali tangibili, motivo per cui, ha espresso contrarietà alle modifiche proposte in consultazione, ritenendo preferibile il mantenimento del sistema attuale. •

